

CITTA' DI TORINO  
PROPOSTA DI PARERE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE N. 10  
"MIRAFIORI SUD"

OGGETTO: C.10 - PARERE DI COMPETENZA SU: "INTEGRAZIONE ART. 26 DEL REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI CON AUTOVETTURA"

Il Presidente TROMBOTTO riferisce:

E' pervenuta da parte della Divisione Economia e Sviluppo Settore Regolamentazione Sanzioni Contenzioso Sanità – Ufficio auto pubbliche, ai sensi dell'art. 43 del Regolamento del Decentramento, richiesta di parere avente per oggetto la proposta di deliberazione relativa a "Integrazione art. 26 del Regolamento per l'esercizio del servizio taxi con autovettura".

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 18 ottobre 1999, esecutiva dal 22 novembre 1999, veniva approvato il vigente Regolamento per l'esercizio del servizio taxi con autovettura, che andava a sostituire il precedente, superato a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa statale e regionale.

E' sorta, in questi primi anni di applicazione, l'esigenza, peraltro segnalata dai rappresentanti della categoria in sede di Commissione Consultiva, di integrare il sopraccitato Regolamento con una norma che preveda per l'espletamento del servizio un abbigliamento adeguato.

Durante la stagione estiva, infatti, non è infrequente vedere tassisti che prestano servizio con un abbigliamento costituito da pantaloncino corto e/o canottiera.

Anche se per l'espletamento del servizio non è richiesta una specifica divisa, è comunque opportuno che il conducente dell'auto pubblica, al fine di salvaguardare l'immagine della Città di cui il servizio taxi è certamente un'espressione, non indossi tale tipo di abbigliamento.

Il vigente Regolamento Taxi non contiene norme che disciplinino tale aspetto, al contrario del precedente, che obbligava il tassista ad un abbigliamento "decoroso", lasciando agli organi di controllo la difficile valutazione circa il decoro.

Appare opportuno pertanto, disciplinare in modo chiaro la materia, integrando l'art. 26 "Comportamento del tassista durante il servizio: obblighi e divieti" del vigente Regolamento Taxi al Comma 1: "Nell'esercizio della propria attività il tassista, oltre agli obblighi sanciti da altri specifici articoli del presente Regolamento, ha l'obbligo di: .....c) con l'aggiunta della lettera" ....o) indossare un abbigliamento costituito, per gli uomini, da pantalone lungo, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche; per le donne, da pantalone lungo, gonna, gonna-pantalone, maglia, camicia, giacca o altro indumento con le maniche o mezze maniche".

Le sanzioni, pecuniarie e disciplinare, per l'inosservanza di tale obbligo risultano determinate dal meccanismo sanzionatorio previsto dal Regolamento stesso e precisamente dagli artt. 29 comma 3 lett. c) "Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 309,87, per le seguenti violazioni: .....c) mancato rispetto degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 26; .....", 30 comma 1 lett. c): "La licenza è sospesa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi: .....c) violazione di norme anche di diversa natura, per la terza volta nell'arco dell'anno, per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 29, lettere da a) a k); ....." e 31 comma 1 lettera d) "Il Comune dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:

..... d) a seguito di tre provvedimenti di sospensione nell'arco di un triennio adottati ai sensi dell'art. 30; .....

La richiesta di parere è stata discussa nella Conferenza dei Capigruppo del 7 Ottobre 2003 ed il parere è stato licenziato nella stessa data dalla Giunta Circoscrizionale.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il Regolamento del Decentramento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 (mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (mecc. 9604113/49) del 27 giugno 1996 il quale, fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere da parte dei Consigli Circoscrizionali ed all'art. 44 ne stabilisce i termini e le modalità.

#### PROPONE AL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

- di esprimere un parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa a "Integrazione art. 26 del Regolamento per l'esercizio del servizio taxi con autovetture".

Il presente provvedimento non comporta spesa.

Al momento della votazione risultano fuori aula i Consiglieri: Acquaviva, Deiana, Minutello, Perillo, Rastelli, Regalbuto e Reverdito.

Il Consiglio di Circoscrizione, con votazione palese accerta e proclama il seguente risultato:

PRESENTI	N. 18
VOTANTI	N. 17
FAVOREVOLI	N. 17
CONTRARI	N. /
ASTENUTI	N. 1 Albano.

Il Consiglio di Circoscrizione

#### DELIBERA

- di esprimere un parere favorevole alla proposta di deliberazione relativa a "Integrazione art. 26 del Regolamento per l'esercizio del servizio taxi con autovetture".

Il presente provvedimento non comporta spesa.

---